

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 10 marzo 2009

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Folpet 80 %
Tipo di formulazione: WG granulare idrodispersibile

2. Prodotti commerciali

Realchemie Folpet 80 Numero di omologazione svizzero: D-4414
Paese di origine: Germania
Numero di omologazione straniero: PI004459-00/019
Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Folpet 80 Numero di omologazione svizzero: D-4415
Paese di origine: Germania
Numero di omologazione straniero: PI 004459-00/010
Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura:			
Frutta a granelli	Marciume lenticellare delle mele, ticchiolatura della frutta a granelli, ticchiolatura tardiva del melo	Concentrazione: 0.125 % Applicazione: prima della fioritura	1
Frutta a granelli	Marciume lenticellare delle mele, ticchiolatura della frutta a granelli, ticchiolatura tardiva del melo	Concentrazione: 0.1 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dopo la fioritura	1
Frutta a granelli	Efficacia parziale: marciume (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.1 % Applicazione: 1-2 applicazioni durante la fioritura	

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutta a nocciolo	Antracnosi del ciliegio, cilindrosporiosi del ciliegio, vaiolatura della frutta a nocciolo (<i>Stigmina carpophila</i>)	Concentrazione: 0.125 % Termine d'attesa: 3 settimane	
Viticultura:			
In generale	Escoriosi della vite	Concentrazione: 0.15 % Applicazione: al germogliamento	
In generale	Peronospora della vite Efficacia parziale: marciume grigio (<i>Botrytis cinerea</i>) Effetti secondari: rossore parassitario	Concentrazione: 0.125 %	2, 3, 4
In generale	Marciume bianco dell'uva	Concentrazione: 0.15 %	5
Campicoltura:			
Luppolo	Peronospora del luppolo	Concentrazione: 0.25 % Dosaggio: 2.25–5 kg/ha Termine d'attesa: 2 settimane	6
Coltivazione piante ornam.:			
In generale	Malattie causate da funghi patogeni del suolo	Concentrazione: 0.12 % Applicazione: annaffiare in caso di attacco	
In generale	Malattie causate da funghi patogeni del suolo	Dosaggio: 150–300 g/m ³ Applicazione: a titolo preventivo	

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Non impiegare su pere.
- 2 = Anche per applicazione per via aerea.
- 3 = Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.
- 4 = Dopo la sfioritura, di regola in combinazione con il rame.
- 5 = Immediatamente dopo una grandinata, al più tardi entro metà agosto.
- 6 = Al massimo 5 trattamenti per anno.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

10 marzo 2009

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch